



COMUNE DI CAPRAROLA
Provincia di Viterbo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
COPIA

n. 47 del 17-12-2025

OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO TARI

L'anno **duemilaventicinque** il giorno **diciassette** del mese di Dicembre a partire dalle ore **17:10** nella Sala Consiliare, a seguito dell'invito diramato dal Presidente del Consiglio e notificato ai Signori Consiglieri a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria in prima convocazione in seduta pubblica, in continuazione.

Presiede la seduta SIG ANGELO BORGNA, in qualità di PRESIDENTE.

All'appello risultano:

N	Cognome Nome	Presenza	N	Cognome Nome	Presenza
1	BORGNA ANGELO	Presente	8	MASTROGIOVANNI BARBARA	Presente
2	STELLIFERI EUGENIO	Presente	9	ONORI RITA	Assente
3	CRISTOFORI NAZZARENO	Presente	10	BELPASSI VINCENZO	Assente
4	RICCI ROBERTO	Presente	11	FERRI MARIO	Assente
5	PASQUALI ANDREINA	Presente	12	PIETRELLI SARA	Presente
6	TOSSINI CARMELA	Presente	13	SURANO KATIA	Presente
7	MARCELLI STEFANIA	Assente			

PRESENTI: 9 – ASSENTI: 4

Assistite il SEGRETARIO COMUNALE DOTT. ORFEO POTENZA.

Constatato il numero legale degli intervenuti, il SIG ANGELO BORGNA, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta invitando a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il vigente Regolamento Tari approvato con D.C.C. N.15 del 24.05.2023 e successive modifiche e integrazioni;

RICHIAMATI per quanto di interesse:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) che disciplina l'Imposta Comunale Unica (IUC) limitatamente alla componente relativa alla tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- i commi da 641 a 703 del summenzionato art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) e successive modifiche e integrazioni;
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 che ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);

CONSIDERATI :

- l'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che reca disposizioni in materia di potestà regolamentare dei comuni per la disciplina delle proprie entrate anche tributarie;
- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001 in base al quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine per la deliberazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'art. 3 comma 5-quinquies del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, così come convertito in Legge n. 15 del 25 febbraio 2022, a decorrere dall'anno 2022, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, stabilisce che i comuni possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI, entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione.

VISTI inoltre:

- l'art. 13, comma 15, del Decreto Legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, così come modificato dall'art. 15-bis del Decreto Legge n. 34/2019 convertito con modificazioni dalla Legge n. 58/2019 ai sensi del quale: *"...A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all. ."*;
- l'art. 13, comma 15-ter del decreto legge Decreto Legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, introdotto dall'art. 15-bis del Decreto Legge n. 34/2019 convertito con modificazioni dalla Legge n. 58/2019 ai sensi del quale: *"... A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno (...)"*.

DATO ATTO CHE il DPCM 21/01/2025, n. 24, ha stabilito i principi e i criteri per l'applicazione delle agevolazioni tariffarie nel settore dei rifiuti urbani (TARI), introducendo formalmente il "bonus sociale rifiuti" a partire dal 1° gennaio 2025 per le fasce economicamente svantaggiate della popolazione. Il provvedimento rappresenta l'attuazione dell'art. 57-bis, co. 2, del Decreto-legge 26/10/2019 n. 124, convertito dalla legge 19/12/2019, n. 157, che prevedeva l'introduzione di misure di tutela per gli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti in condizioni di disagio economico-sociale.

CONSIDERATO che questo bonus si inserisce nel più ampio sistema di agevolazioni tariffarie già operativo nei settori dell'energia elettrica, del gas e del servizio idrico regolati dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), estendendo così la rete di protezione sociale anche al comparto dei rifiuti urbani e che sono prossimi altri provvedimenti che renderanno operativo l'automatismo del nuovo bonus sociale.

RITENUTO opportuno applicare il nuovo sistema di agevolazione tariffaria cd “bonus sociale per i rifiuti” a decorrere dal 1° gennaio 2025 con il medesimo automatismo utilizzato per il riconoscimento degli altri bonus sociali da coprire tramite una componente perequativa a carico di tutti gli utenti del servizio della tassa rifiuti su scala nazionale;

RAVVISATA, pertanto la necessità di modificare il vigente “Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI)” al fine di recepire i contenuti del suddetto DPCM 21/01/2025, n. 24 e della deliberazione ARERA n. 386/2023/R/Rif, tenuto conto del necessario rispetto dei principi tributari a migliore comprensione del cittadino, modificando gli articoli 22 e 25 del regolamento eliminando le parti barrate e aggiungendo le parti in corsivo come sotto riportati;

RAVVISATA, pertanto, la necessità di modificare il vigente “Regolamento per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti - TARI” al novellato quadro normativo provvedendo ad introdurre art.16 bis come segue:

ART. 16 bis BONUS SOCIALE PER I RIFIUTI

A partire dall’anno 2025, con DPCM n 24/2025, è stato introdotto il cd “bonus sociale per i rifiuti” in favore degli utenti domestici del servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani che si trovino in condizioni di economico-sociali disagiate, effettive e documentate. L’agevolazione destinata alle utenze domestiche consiste in una riduzione del 25% della tassa sui rifiuti (TARI) ovvero del 25 per cento della spesa media nazionale per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani nei casi in cui il gestore dell’attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti non si accrediti al Sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe energetiche (SGAte) e, conseguentemente, non sia possibile determinare l’ammontare effettivo del bonus da erogare all’utente. L’accesso al bonus sociale per i rifiuti è riconosciuto automaticamente (senza preventiva presentazione della domanda) ai nuclei familiari delle utenze domestiche che rispettino i seguenti requisiti:

- ISEE non superiore ad € 9.530,00, elevato a 20.000 euro nel caso di nuclei familiari con almeno quattro figli a carico.

Tali valori soglia saranno aggiornati dall’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente con cadenza triennale e:

- il soggetto/richiedente deve essere il titolare di una utenza TARI e deve essere residente stabilmente nell’immobile a cui l’utenza è collegata

-il contribuente deve essere in regola con il pagamento della TARI negli anni precedenti.

Il bonus sarà finanziato attraverso una nuova componente perequativa applicata a tutte le utenze (domestiche e non domestiche). Questa componente alimenterà un conto gestito dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA). 2. Le agevolazioni di cui al presente articolo non hanno effetto retroattivo e saranno erogate solo se il soggetto richiedente è in regola con i pagamenti delle bollette TARI.

CONSIDERATO che, la previsione delle suddette agevolazioni avviene nel rispetto dell’equilibrio del bilancio, essendo previsti i fondi necessari nell’apposito capitolo del bilancio di previsione 2026-28;

VISTO l’art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, di disciplina della potestà regolamentare riconosciuta ai comuni in materia di entrate, anche tributarie;

VISTO l’art. 1, comma 660, della Legge 147/2013, che stabilisce che il comune può deliberare, con regolamento, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659 della legge medesima, la cui copertura deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale dell’ente;

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 30.12.2024 recante ad oggetto Documento Unico di Programmazione (DUP) – Periodo 2025/27;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 30.12.2024 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2025/27;

RILEVATO CHE con provvedimento della Giunta Comunale n. 1 del 07.01.2025 è stato approvato, e dichiarato immediatamente eseguibile il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per l’anno 2025/27 che autorizza i Responsabili dei Servizi/Settori, ai sensi dell’art. 169 del D. Lgs. 267/2000, ad adottare gli atti relativi alla gestione finanziaria delle spese connesse alla realizzazione degli obiettivi loro assegnati nonché a procedere all’esecuzione delle spese nel rispetto della normativa vigente;

ATTESA la competenza del Consiglio comunale a deliberare in merito al presente atto, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. a) del D. Lgs. ti. 267/2000;

RICHIAMATO il DPCM n 24 del 21/01/2025 che ha introdotto il “bonus sociale rifiuti”;

RICHIAMATE le delibere arera n 386/2023/R/Rif e n133/2025/R/Rif

VISTO il parere favorevole del Responsabile del Servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica, espresso sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL. approvato con D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

VISTI i pareri favorevoli, espressi dal Responsabile dell'Area Finanziaria, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta di che trattasi;

VISTO il verbale del revisore dei conti n. 37 del 17/12/2025 con prot. 18946/2025;

VISTA la Circolare del MEF 2/DF del 22 novembre 2019;

VISTO il D.lgs. n. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTI:

- la legge 27 dicembre 2013, n. 147 e ss.mm.ii. (Legge di stabilità per l'anno 2014);
- il vigente regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI);
- il vigente regolamento di contabilità;

Tanto premesso e considerato, visto l'allegato regolamento che costituisce parte integrante e sostanziale della presente;

Al momento della votazione sono presenti n.9 consiglieri

Con voti favorevoli 8, astenuti 1 (Surano) resi per alzata di mano

D E L I B E R A

Per le motivazioni di cui in premessa, da intendersi per intero richiamate,

DI MODIFICARE E INTEGRARE il vigente “Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI) approvato con delibera C.C. n 15 del 24.05.2023 e successive modificazioni, come segue:

ART. 16 bis BONUS SOCIALE PER I RIFIUTI

A partire dall'anno 2025, con DPCM n 24/2025, è stato introdotto il cd “bonus sociale per i rifiuti” in favore degli utenti domestici del servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani che si trovino in condizioni di economico-sociali disagiate, effettive e documentate. L'agevolazione destinata alle utenze domestiche consiste in una riduzione del 25% della tassa sui rifiuti (TARI) ovvero del 25 per cento della spesa media nazionale per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani nei casi in cui il gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti non si accrediti al Sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe energetiche (SGAte) e, conseguentemente, non sia possibile determinare l'ammontare effettivo del bonus da erogare all'utente. L'accesso al bonus sociale per i rifiuti è riconosciuto automaticamente (senza preventiva presentazione della domanda) ai nuclei familiari delle utenze domestiche che rispettino i seguenti requisiti:

- ISEE non superiore ad € 9.530,00, elevato a 20.000 euro nel caso di nuclei familiari con almeno quattro figli a carico.

Tali valori soglia saranno aggiornati dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente con cadenza triennale e:

- il soggetto/richiedente deve essere il titolare di una utenza TARI e deve essere residente stabilmente nell'immobile a cui l'utenza è collegata

-il contribuente deve essere in regola con il pagamento della TARI negli anni precedenti.

Il bonus sarà finanziato attraverso una nuova componente perequativa applicata a tutte le utenze (domestiche e non domestiche). Questa componente alimenterà un conto gestito dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA). 2. Le agevolazioni di cui al presente articolo non hanno effetto retroattivo e saranno erogate solo se il soggetto richiedente è in regola con i pagamenti delle bollette tari

DI DARE ATTO che il “Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI) ” allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale, è stato redatto in conformità alle vigenti disposizioni legislative in materia;

DI DARE ATTO che il nuovo testo del “Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti” è quello riportato in allegato alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale, e che lo stesso, ai sensi dell’art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, come modificato dall’art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001, produce effetti dal 1 Gennaio 2026.

DI DARE MANDATO al Servizio competente di procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale in Amministrazione Trasparente del novellato “Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti” contestualmente alla pubblicazione della presente, stante l’urgenza di rendere note le modifiche;

DI TRASMETTERE telematicamente la presente deliberazione e l’allegato regolamento al Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214.

SETTORE III - FINANZIARIO - TRIBUTI - PERSONALE:

Ai sensi dell'art. 49, del D.Lgs 267/2000, il Responsabile del Settore sulla presente proposta in ordine alla regolarità tecnica esprime parere **Favorevole**.

Caprarola, 10-12-2025

IL RESPONSABILE DEL SETTORE III
F.to DOTT.SSA ROSSI PAMELA

SETTORE III - FINANZIARIO - TRIBUTI - PERSONALE:

Ai sensi dell'art. 49, del D.Lgs 267/2000, il Responsabile sulla presente proposta in ordine alla sola regolarità contabile esprime parere **Favorevole**.

Caprarola, 10-12-2025

IL RESPONSABILE DEL SETTORE III
F.to DOTT.SSA ROSSI PAMELA

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to SIG ANGELO BORGNA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. ORFEO POTENZA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

|| - poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000);

|X| - per il decorso termine di dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134 comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000);

Caprarola, 17-12-2025

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. ORFEO POTENZA

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Caprarola,

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. ORFEO POTENZA



COMUNE DI CAPRAROLA
Provincia di Viterbo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
ORIGINALE

n. 47 del 17-12-2025

OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO TARI

L'anno **duemilaventicinque** il giorno **diciassette** del mese di Dicembre a partire dalle ore **17:10** nella Sala Consiliare, a seguito dell'invito diramato dal Presidente del Consiglio e notificato ai Signori Consiglieri a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria in prima convocazione in seduta pubblica, in continuazione.

Presiede la seduta SIG ANGELO BORGNA, in qualità di PRESIDENTE.

All'appello risultano:

N	Cognome Nome	Presenza	N	Cognome Nome	Presenza
1	BORGNA ANGELO	Presente	8	MASTROGIOVANNI BARBARA	Presente
2	STELLIFERI EUGENIO	Presente	9	ONORI RITA	Assente
3	CRISTOFORI NAZZARENO	Presente	10	BELPASSI VINCENZO	Assente
4	RICCI ROBERTO	Presente	11	FERRI MARIO	Assente
5	PASQUALI ANDREINA	Presente	12	PIETRELLI SARA	Presente
6	TOSSINI CARMELA	Presente	13	SURANO KATIA	Presente
7	MARCELLI STEFANIA	Assente			

PRESENTI: 9 – ASSENTI: 4

Assistite il SEGRETARIO COMUNALE DOTT. ORFEO POTENZA.

Constatato il numero legale degli intervenuti, il SIG ANGELO BORGNA, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta invitando a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il vigente Regolamento Tari approvato con D.C.C. N.15 del 24.05.2023 e successive modifiche e integrazioni;

RICHIAMATI per quanto di interesse:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) che disciplina l'Imposta Comunale Unica (IUC) limitatamente alla componente relativa alla tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- i commi da 641 a 703 del summenzionato art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) e successive modifiche e integrazioni;
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 che ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);

CONSIDERATI :

- l'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che reca disposizioni in materia di potestà regolamentare dei comuni per la disciplina delle proprie entrate anche tributarie;
- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001 in base al quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine per la deliberazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'art. 3 comma 5-quinquies del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, così come convertito in Legge n. 15 del 25 febbraio 2022, a decorrere dall'anno 2022, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, stabilisce che i comuni possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI, entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione.

VISTI inoltre:

- l'art. 13, comma 15, del Decreto Legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, così come modificato dall'art. 15-bis del Decreto Legge n. 34/2019 convertito con modificazioni dalla Legge n. 58/2019 ai sensi del quale: *"...A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all."*;
- l'art. 13, comma 15-ter del decreto legge Decreto Legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, introdotto dall'art. 15-bis del Decreto Legge n. 34/2019 convertito con modificazioni dalla Legge n. 58/2019 ai sensi del quale: *"... A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della*

pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno (...)”.

DATO ATTO CHE il DPCM 21/01/2025, n. 24, ha stabilito i principi e i criteri per l'applicazione delle agevolazioni tariffarie nel settore dei rifiuti urbani (TARI), introducendo formalmente il "bonus sociale rifiuti" a partire dal 1° gennaio 2025 per le fasce economicamente svantaggiate della popolazione. Il provvedimento rappresenta l'attuazione dell'art. 57-bis, co. 2, del Decreto-legge 26/10/2019 n. 124, convertito dalla legge 19/12/2019, n. 157, che prevedeva l'introduzione di misure di tutela per gli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti in condizioni di disagio economico-sociale.

CONSIDERATO che questo bonus si inserisce nel più ampio sistema di agevolazioni tariffarie già operativo nei settori dell'energia elettrica, del gas e del servizio idrico regolati dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), estendendo così la rete di protezione sociale anche al comparto dei rifiuti urbani e che sono prossimi altri provvedimenti che renderanno operativo l'automatismo del nuovo bonus sociale.

RITENUTO opportuno applicare il nuovo sistema di agevolazione tariffaria cd “bonus sociale per i rifiuti” a decorrere dal 1° gennaio 2025 con il medesimo automatismo utilizzato per il riconoscimento degli altri bonus sociali da coprire tramite una componente perequativa a carico di tutti gli utenti del servizio della tassa rifiuti su scala nazionale;

RAVVISATA, pertanto la necessità di modificare il vigente “Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI)” al fine di recepire i contenuti del suddetto DPCM 21/01/2025, n. 24 e della deliberazione ARERA n. 386/2023/R/Rif, tenuto conto del necessario rispetto dei principi tributari a migliore comprensione del cittadino, modificando gli articoli 22 e 25 del regolamento eliminando le parti barrate e aggiungendo le parti in corsivo come sotto riportati;

RAVVISATA, pertanto, la necessità di modificare il vigente “Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti - TARI” al novellato quadro normativo provvedendo ad introdurre art.16 bis come segue:

ART. 16 bis BONUS SOCIALE PER I RIFIUTI

A partire dall'anno 2025, con DPCM n 24/2025, è stato introdotto il cd “bonus sociale per i rifiuti” in favore degli utenti domestici del servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani che si trovino in condizioni di economico-sociali disagiate, effettive e documentate. L'agevolazione destinata alle utenze domestiche consiste in una riduzione del 25% della tassa sui rifiuti (TARI) ovvero del 25 per cento della spesa media nazionale per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani nei casi in cui il gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti non si accrediti al Sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe energetiche (SGAte) e, conseguentemente, non sia possibile determinare l'ammontare effettivo del bonus da erogare all'utente. L'accesso al bonus sociale per i rifiuti è riconosciuto automaticamente (senza preventiva presentazione della domanda) ai nuclei familiari delle utenze domestiche che rispettino i seguenti requisiti:

- ISEE non superiore ad € 9.530,00, elevato a 20.000 euro nel caso di nuclei familiari con almeno quattro figli a carico.

Tali valori soglia saranno aggiornati dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente con cadenza triennale e:

- il soggetto/richiedente deve essere il titolare di una utenza TARI e deve essere residente stabilmente nell'immobile a cui l'utenza è collegata

-il contribuente deve essere in regola con il pagamento della TARI negli anni precedenti.

Il bonus sarà finanziato attraverso una nuova componente perequativa applicata a tutte le utenze (domestiche e non domestiche). Questa componente alimenterà un conto gestito dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA). 2. Le agevolazioni di cui al presente articolo non hanno effetto retroattivo e saranno erogate solo se il soggetto richiedente è in regola con i pagamenti delle bollette TARI.

CONSIDERATO che, la previsione delle suddette agevolazioni avviene nel rispetto dell'equilibrio del bilancio, essendo previsti i fondi necessari nell'apposito capitolo del bilancio di previsione 2026-28;

VISTO l'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, di disciplina della potestà regolamentare riconosciuta ai comuni in materia di entrate, anche tributarie;

VISTO l'art. 1, comma 660, della Legge 147/2013, che stabilisce che il comune può deliberare, con regolamento, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659 della legge medesima, la cui copertura deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale dell'ente;

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 30.12.2024 recante ad oggetto Documento Unico di Programmazione (DUP) – Periodo 2025/27;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 30.12.2024 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2025/27;

RILEVATO CHE con provvedimento della Giunta Comunale n. 1 del 07.01.2025 è stato approvato, e dichiarato immediatamente eseguibile il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per l'anno 2025/27 che autorizza i Responsabili dei Servizi/Settori, ai sensi dell'art. 169 del D. Lgs. 267/2000, ad adottare gli atti relativi alla gestione finanziaria delle spese connesse alla realizzazione degli obiettivi loro assegnati nonché a procedere all'esecuzione delle spese nel rispetto della normativa vigente;

ATTESA la competenza del Consiglio comunale a deliberare in merito al presente atto, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. a) del D. Lgs. ti. 267/2000;

RICHIAMATO il DPCM n 24 del 21/01/2025 che ha introdotto il “bonus sociale rifiuti”;

RICHIAMATE le delibere arera n 386/2023/R/Rif e n133/2025/R/Rif

VISTO il parere favorevole del Responsabile del Servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica, espresso sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL. approvato con D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

VISTI i pareri favorevoli, espressi dal Responsabile dell'Area Finanziaria, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta di che trattasi;

VISTO il verbale del revisore dei conti n. 37 del 17/12/2025 con prot. 18946/2025;

VISTA la Circolare del MEF 2/DF del 22 novembre 2019;

VISTO il D.lgs. n. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTI:

- la legge 27 dicembre 2013, n. 147 e ss.mm.ii. (Legge di stabilità per l'anno 2014);
- il vigente regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI);
- il vigente regolamento di contabilità;

Tanto premesso e considerato, visto l'allegato regolamento che costituisce parte integrante e sostanziale della presente;

Al momento della votazione sono presenti n.9 consiglieri

Con voti favorevoli 8, astenuti 1 (Surano) resi per alzata di mano

D E L I B E R A

Per le motivazioni di cui in premessa, da intendersi per intero richiamate,

DI MODIFICARE E INTEGRARE il vigente "Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI) approvato con delibera C.C. n 15 del 24.05.2023 e successive modificazioni, come segue:

ART. 16 bis BONUS SOCIALE PER I RIFIUTI

A partire dall'anno 2025, con DPCM n 24/2025, è stato introdotto il cd "bonus sociale per i rifiuti" in favore degli utenti domestici del servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani che si trovino in condizioni di economico-sociali disagiate, effettive e documentate. L'agevolazione destinata alle utenze domestiche consiste in una riduzione del 25% della tassa sui rifiuti (TARI) ovvero del 25 per cento della spesa media nazionale per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani nei casi in cui il gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti non si accrediti al Sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe energetiche (SGAte) e, conseguentemente, non sia possibile determinare l'ammontare effettivo del bonus da erogare all'utente. L'accesso al bonus sociale per i rifiuti è riconosciuto automaticamente (senza preventiva presentazione della domanda) ai nuclei familiari delle utenze domestiche che rispettino i seguenti requisiti:

- ISEE non superiore ad € 9.530,00, elevato a 20.000 euro nel caso di nuclei familiari con almeno quattro figli a carico.

Tali valori soglia saranno aggiornati dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente con cadenza triennale e:

- il soggetto/richiedente deve essere il titolare di una utenza TARI e deve essere residente stabilmente nell'immobile a cui l'utenza è collegata

-il contribuente deve essere in regola con il pagamento della TARI negli anni precedenti.

Il bonus sarà finanziato attraverso una nuova componente perequativa applicata a tutte le utenze (domestiche e non domestiche). Questa componente alimenterà un conto gestito dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA). 2. Le agevolazioni di cui al presente articolo non hanno effetto retroattivo e saranno erogate solo se il soggetto richiedente è in regola con i pagamenti delle bollette tari

DI DARE ATTO che il “Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI) ” allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale, è stato redatto in conformità alle vigenti disposizioni legislative in materia;

DI DARE ATTO che il nuovo testo del “Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti” è quello riportato in allegato alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale, e che lo stesso, ai sensi dell’art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, come modificato dall’art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001, produce effetti dal 1 Gennaio 2026.

DI DARE MANDATO al Servizio competente di procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale in Amministrazione Trasparente del novellato “Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti” contestualmente alla pubblicazione della presente, stante l’urgenza di rendere note le modifiche;

DI TRASMETTERE telematicamente la presente deliberazione e l’allegato regolamento al Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214.

SETTORE III - FINANZIARIO - TRIBUTI - PERSONALE:

Ai sensi dell'art. 49, del D.Lgs 267/2000, il Responsabile del Settore sulla presente proposta in ordine alla regolarità tecnica esprime parere **Favorevole**.

Caprarola, 10-12-2025

IL RESPONSABILE DEL SETTORE III
DOTT.SSA ROSSI PAMELA

SETTORE III - FINANZIARIO - TRIBUTI - PERSONALE:

Ai sensi dell'art. 49, del D.Lgs 267/2000, il Responsabile sulla presente proposta in ordine alla sola regolarità contabile esprime parere **Favorevole**.

Caprarola, 10-12-2025

IL RESPONSABILE DEL SETTORE III
DOTT.SSA ROSSI PAMELA

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
SIG ANGELO BORGNA

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. ORFEO POTENZA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

|| - poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000);

|X| - per il decorso termine di dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134 comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000);

Caprarola, 17-12-2025

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. ORFEO POTENZA



COMUNE DI CAPRAROLA
Provincia di Viterbo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
ORIGINALE

n. 47 del 17-12-2025

OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO TARI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on line del sito web ufficiale del Comune dal 22-12-2025 al 06-01-2026 per rimanervi 15 giorni consecutivi (art. 32 comma 1, della Legge n. 69 del 18 giugno 2009)

Caprarola, 22-12-2025

IL
MARIA PETTI

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005

COMUNE DI CAPRAROLA
(Provincia di Viterbo)

DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI - (TARI)

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. del

ARTICOLO 1 - PRESUPPOSTO	3
ARTICOLO 2 - DEFINIZIONE DI RIFIUTO	3
ARTICOLO 3 - SOGGETTI PASSIVI.....	4
ARTICOLO 4 - LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO	5
ARTICOLO 5 - LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO.....	5
ARTICOLO 6 - DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE	6
ARTICOLO 7 – AVVIO AL RECUPERO DI RIFIUTI URBANI – USCITA DAL SERVIZIO PUBBLICO D.LGS 116/2020.....	6
ARTICOLO 8 - PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI - RIDUZIONI SUPERFICIARIE.....	8
ARTICOLO 9 - DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL TRIBUTO.....	10
ARTICOLO 10 - ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI.....	10
ARTICOLO 11 - COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI.....	10
ARTICOLO 12 - PIANO FINANZIARIO	10
ARTICOLO 13 - ARTICOLAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO	11
ARTICOLO 14 - OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA	11
ARTICOLO 15 - UTENZE DOMESTICHE.....	11
ARTICOLO 16 - TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE.....	12
ARTICOLO 17 - CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE	13
ARTICOLO 18 - MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO	13
ARTICOLO 19 - ZONE NON SERVITE.....	14
ARTICOLO 20 – RIDUZIONE UTENZE NON DOMESTICHE PER AVVIO AL RICICLO RIFIUTI URBANI.....	14
ARTICOLO 21 - RIDUZIONE/ESENZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE NON STABILMENTE ATTIVE	15
ARTICOLO 22 - CUMULO DI RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI	15
ARTICOLO 23 - FINANZIAMENTO DELLE RIDUZIONI, ESENZIONI E AGEVOLAZIONI	15
ARTICOLO 24 - TRIBUTO GIORNALIERO.....	15
ARTICOLO 25 - TRIBUTO PROVINCIALE.....	16
ARTICOLO 26 - RISCOSSIONE	16
ARTICOLO 27 - OBBLIGO DI DICHIARAZIONE.....	17

ARTICOLO 28 – PRESENTAZIONE DI RICHIESTE SCRITTE DI INFORMAZIONI E RICHIESTE DI RETTIFICA DEGLI IMPORTI ADDEBITATI.....	19
ARTICOLO 29 – MODALITA’ PER L’ULTERIORE RATEIZZAZIONE DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO	20
ARTICOLO 30 – SERVIZIO TELEFONICO ED INFORMATIVO	20
ARTICOLO 31 – FUNZIONARO RESPONSABILE.....	20
ARTICOLO 32 – NORMA DI RINVIO	21
ARTICOLO 33 – DISPOSIZIONI FINALI ED EFFICACIA	21
ALLEGATO A - TABELLA CATEGORIE DI ATTIVITA’ CON OMOGENEA POTENZIALITA’ DI PRODUZIONE DEI RIFIUTI.....	22
ALLEGATO B – CLASSIFICAZIONE RIFIUTI URBANI.....	23
ALLEGATO C - MODULO COMUNICAZIONE USCITA SERVIZIO PUBBLICO	24

ARTICOLO 1 - PRESUPPOSTO

1. Presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, identificati dal successivo art. 4.
2. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.
3. Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, come individuati dall'articolo 11 del presente regolamento, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali, al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
4. Per utenze domestiche si intendono tutti i locali destinati a civile abitazione, mentre per utenze non domestiche tutti i restanti locali ed aree soggetti al tributo, tra cui le comunità, le attività agricole e connesse, commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

ARTICOLO 2 - DEFINIZIONE DI RIFIUTO

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero, compresa la cernita, e lo smaltimento dei rifiuti e costituisce un servizio di pubblico interesse.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del D.Lgs. 152/2006, dal Regolamento Comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, nonché dalle disposizioni previste nel presente Regolamento.
3. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'Art.183, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 152/2006, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.

Il D.lgs 116/2020, prevede una nuova classificazione dei rifiuti, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi. Non esistono, pertanto, più criteri di assimilazione dei rifiuti e ogni riferimento a tale classificazione deve considerarsi superato.
4. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'Art.183, comma 1, lettera b-ter), punto 2), del D.lsg 152 del 2006:
 - a) i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
 - b) i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L- Quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinqies del d.lgs. 152/2006;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
 - f) i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3,4 e 5;

g) I rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione.

5. Sono rifiuti speciali:

- a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agroindustriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del Codice civile, e della pesca;
- b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis del d.lgs. 152/2006;
- c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi dai rifiuti urbani;
- d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi dai rifiuti urbani;
- e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi dai rifiuti urbani;
- f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi dai rifiuti urbani;
- g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi dai rifiuti urbani;
- i) i veicoli fuori uso.

6. Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'Allegato I della parte quarta del d.lgs. 152/2006.

ARTICOLO 3 - SOGGETTI PASSIVI

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, di cui al successivo art. 4, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con vincolo di solidarietà nel caso di pluralità di possessori o di detentori dei locali o delle aree stesse.

2. Nell'ipotesi di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.

3. Per le utenze domestiche e non domestiche si considera obbligato, in via prioritaria, colui che effettua comunicazione di richiesta del servizio. Per le utenze domestiche, in caso di mancanza dell'obbligato in via prioritaria, si considera, per i residenti, l'intestatario della scheda di famiglia o di convivenza risultante all'anagrafe della popolazione, per i non residenti, il soggetto che occupa, conduce o detiene di fatto i locali o superfici soggette a tariffa. Per le utenze non domestiche si considera, in mancanza del dichiarante, richiedente del servizio il soggetto legalmente responsabile dell'impresa, associazione, studio, società.

4. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori. A quest'ultimi spettano, invece, tutti i diritti e sono tenuti a tutti gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

ARTICOLO 4 - LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Sono soggetti alla TARI tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti nel territorio del Comune.

2. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escluse quelle aventi destinazione accessoria o pertinenziale a locali a loro volta assoggettati al prelievo.

Sono inoltre soggette alla categoria 3 (Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta):

- a) Utenze domestiche con presenza di arredo e non collegate a servizi di erogazione idrica, elettrica calore, gas e telefonica
- b) Le utenze non domestiche che hanno cessato l'attività economica ma i cui locali non sono vuoti (indipendentemente dall'allacciamento alle utenze)

ARTICOLO 5 - LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Non sono soggetti all'applicazione della TARI i seguenti locali e le seguenti aree scoperte:

- a. le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
- b. le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, fermo restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro;
- c. i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
- d. locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni e comunicazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori; e. le aree scoperte adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
- f. per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.
- g. Soffitte, stenditoi, solai, sottotetti e simili, anche se utilizzati per il deposito alla rinfusa di oggetti in disuso, con altezza non superiore a mt.1,50;
- h. Gli edifici adibiti in via permanente ed esclusiva all'esercizio di qualsiasi culto religioso, escluse in ogni caso le abitazioni dei ministri di culto;
- i. le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili quali, a titolo di esempio, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;
- j. aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva.

k. Le abitazioni ricadenti al centro storico utilizzate ai fini della ricettività locale usufruiscono di una riduzione pari al 60% della tassa sui rifiuti dovuta.

2. I locali e le aree indicate al comma 1 non sono assoggettabili alla tariffa solo se le relative caratteristiche risultino indicate nella denuncia di iscrizione o di variazione alla tassa, e le stesse risultino riscontrabili in base ad elementi obiettivi, direttamente rilevabili, o in base ad idonea documentazione.

ARTICOLO 6 - DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE

1. In sede di prima applicazione della TARI, la superficie tassabile è data, per tutti gli immobili soggetti al prelievo, dalla superficie calpestabile.

2. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni volte a realizzare l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliare i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, di cui all'art. 1, comma 647, della Legge 27/12/2013, n. 147, la superficie tassabile sarà determinata, a regime, dall'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23/03/1998, n.138. All'atto dell'entrata in vigore del predetto criterio, il Comune provvederà a comunicare ai contribuenti interessati la nuova superficie imponibile adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'art. 6 della L. 212/2000.

3. Per le altre unità immobiliari, diverse da quelle di cui al comma precedente, come per le aree scoperte operative, la superficie imponibile resta quella calpestabile.

4. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.

5. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria pari a 20 mq per colonnina di erogazione.

6. Nella determinazione della superficie assoggettabile non si tiene conto di quella di cui al successivo articolo 7.

ARTICOLO 7 – AVVIO AL RECUPERO DI RIFIUTI URBANI – USCITA DAL SERVIZIO PUBBLICO D.LGS 116/2020

In questo articolo vengono regolamentate le forme, i tempi e le modalità di comunicazione circa l'eventuale uscita dal servizio pubblico di gestione dei rifiuti da parte delle utenze non domestiche, in attuazione di quanto disposto dagli artt. 198, comma 2-bis e 238, comma 10, del decreto legislativo n. 152 del 2006, come modificati dal d.lgs. 116/2020, che danno facoltà alle utenze non domestiche di non avvalersi del servizio pubblico di raccolta e smaltimento, dimostrando di aver avviato a recupero i rifiuti prodotti.

In particolare, si prevede l'eliminazione della parte variabile della tassa in caso di avvio al recupero della totalità dei rifiuti urbani prodotti, mediante l'intervento di soggetti privati autorizzati e al di fuori del servizio pubblico.

Per recupero si intende ai sensi dell'art. 183, c. 1, lett. t) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile,

sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.

1. Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Le utenze non domestiche che provvedono in autonomia, direttamente o tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, al recupero del totale dei rifiuti urbani prodotti, sono escluse dalla corresponsione della parte variabile della tassa riferita alle specifiche superfici oggetto di tassazione e, per tali superfici, sono tenuti alla corresponsione della sola parte fissa.
3. Per le utenze non domestiche di cui al comma 2, la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a **due anni**.
4. Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, le utenze non domestiche che intendono avvalersi della facoltà di cui all'articolo 9 bis comma 1 del presente Regolamento e conferire a recupero al di fuori del servizio pubblico la totalità dei propri rifiuti urbani, devono darne comunicazione preventiva al Comune via PEC all'indirizzo: protocollo@pec.it indicando per conoscenza l'Ufficio Tributi Comunale e l'Ufficio Tecnico, entro il **30 giugno** di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno **successivo**.
5. Per comunicare la scelta di cui al comma precedente, l'utente è tenuto alla presentazione di una comunicazione redatta secondo il modello che sarà predisposto sul sito web del Comune, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa/attività, nella quale devono essere indicati: l'ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili, il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO, i quantitativi stimati dei rifiuti che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, da avviare a recupero, distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti), la durata del periodo, non inferiore a cinque anni, per la quale si intende esercitare tale opzione, l'impegno a restituire le attrezzature pubbliche in uso quali, cassoni/mastelli e containers, il/i soggetto/i autorizzato/i con i quali è stato stipulato apposito contratto. Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione, comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero dei rifiuti (impianti di primo conferimento che effettuano il recupero rifiuti). Tale comunicazione è valida anche quale denuncia di variazione ai fini della TARI.
6. La mancata presentazione della comunicazione di recupero autonomo di cui al comma 4, entro il termine del 30 giugno, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico.
7. Il Comune, ricevuta la comunicazione di cui al comma 4, ne darà notizia al gestore del servizio rifiuti, nonché all'Ufficio Tecnico, ai fini del distacco dal servizio pubblico.
8. L'esclusione della parte variabile della tassa è comunque subordinata alla presentazione di una comunicazione annuale, redatta su modello che verrà predisposto dal Comune, da presentare, tramite PEC, all'Ufficio Tributi, a pena di decadenza con le modalità ed entro i termini indicati al successivo comma 9.
9. Entro il 30 Giugno di ciascun anno l'utenza non domestica che ha conferito a recupero i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve comunicare al Comune, i quantitativi dei rifiuti urbani avviati autonomamente a recupero nell'anno precedente che dovrà essere uguale o superiore al totale dei rifiuti prodotti dell'anno precedente l'uscita e desumibili dal MUD o dagli appositi formulari di identificazione dei rifiuti, allegando attestazione rilasciata dal soggetto (o dai soggetti) che ha effettuato l'attività di recupero dei rifiuti stessi, che dovrà contenere anche i dati dell'utenza

Commento [O1]: legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021 (legge 118/2022). L'articolo 14 della legge 118/2022 ha stabilito che il vincolo quinquennale si riduce a due anni eliminando la possibilità di rientro anticipato nel servizio pubblico. La Facoltà di rientro può tuttavia essere prevista dal regolamento, ma dato che il periodo di uscita si è ridotto significativamente non andrei a prevedere tale possibilità.

Commento [O2]: Anche nel regolamento Ifel di adeguamento alla delibera 15/2022, mantiene la data del 30/06. Non darei dei vincoli più restrittivi anche per dare modo al contribuente di poter ricevere, da coloro che avviano i loro rifiuti al recupero, la documentazione richiesta. Si riporta estratto schema regolamento ifel:

Articolo X7 -Obblighi di comunicazione per l'utenza non domestica

L'articolo recepisce l'art. 3 della delibera ARERA 15/2022.

1. Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, l'utenza non domestica che intende avvalersi della facoltà di cui all'ART. X6 del presente Regolamento e avviare a recupero i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve darne comunicazione preventiva via PEC al Comune [indicare l'ufficio competente - es. Ufficio tributi o Ufficio Ambiente] entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Commento [O3]: Tolto il riferimento al 2021

cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero. La comunicazione dovrà contenere, altresì, una piantina dei locali asseverata da un tecnico con la quantificazione di utilizzo delle superfici, anche parziali, o, in alternativa, una piantina redatta in base alle norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, con la predetta quantificazione delle superfici. In entrambi i casi le piantine dovranno essere firmate dal responsabile dell'attività.

10. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della TARI dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.
11. La parte variabile viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso di fuoriuscita dal servizio pubblico, il Comune provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.

ARTICOLO 8 - PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI - RIDUZIONI SUPERFICIARIE

1. Nella determinazione della superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla TARI non si tiene conto di quella parte delle stesse dove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all'articolo 3, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori. Non sono in particolare, soggette a tariffa:
 - a) le superfici adibite all'allevamento di animali;
 - b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli; Non si considerando, tuttavia, produttive di rifiuti speciali, le superfici che per il tipo di attività svolta sono produttive di rifiuti urbani, come quelli prodotti da agriturismi o negli uffici magazzini di un'impresa agro-industriale di trasformazione e commercializzazione.
 - c) Le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private in cui si producono rifiuti speciali non e/o pericolosi.
3. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse da tributo, si applica la detassazione, sia nella parte fissa che variabile, nei termini sotto indicati, fermo restando che la detassazione viene accordata a richiesta di parte, ed a condizione che l'interessato dimostri allegando la prevista documentazione, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti tossici o nocivi

ATTIVITA'	RIDUZIONE % DEL
FALEGNAMERIE	20%
AUTOCARROZZERIE	20%
AGRICOLE	20%

AUTOFFICINE PER RIPARAZIONE VEICOLI	20%
GOMMISTI	20%
AUTOFFICINE DI ELETTRAUTO	20%
DISTRIBUTORI DI CARBURANTE	20%
LAVANDERIE E TINTORIE	20%
BARBIERI E PARRUCCHIERI	20%
ATTIVITA' INDUSTRIALI	20%
OFFICINE FABBRI E LAVORAZIONE METALLI	20%

Per eventuali attività non sopra considerate si fa riferimento a criteri di analogia.

4. Per fruire dell'esclusione prevista al precedente comma, gli interessati devono:

- a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (agricola, industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.);
- b) indicare le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;
- c) dimostrare l'avvenuto trattamento dei rifiuti speciali e/o pericolosi in conformità alla normativa vigente, fornendo, in allegato alla dichiarazione, l'ultimo modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) presentato.

5. Predetta documentazione, o apposita dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445, dovrà essere, altresì, presentata annualmente entro il termine previsto dall'art. 24.

La detassazione spetta, altresì, ai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo dell'attività svolta dall'utenza. Si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttiva svolta nelle aree di cui al precedente periodo, i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o di prodotti finiti utilizzati o derivanti dal processo produttivo e aventi natura di rifiuti speciali e, quindi, non rientranti per tipologia nella classificazione di rifiuti urbani di cui all'allegato L-quater art 183 comma 1 lettera b-ter punto 2 del Dlgs 152/2006, riportata nel presente regolamento nell'allegato C. Restano, pertanto, esclusi dalla detassazione quelli destinati anche solo parzialmente al deposito di prodotti o merci non derivanti dal processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui gli stessi sono collegati o destinati alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo che non comporti la produzione esclusiva di rifiuti urbani da parte della medesima attività. Qualora, dunque, la natura dei rifiuti contenuti nei magazzini/depositi descritti, dovesse ritenersi di tipo urbano gli stessi saranno assoggettati al Tributo TARI per l'intera superficie imputabile.

ARTICOLO 9 - DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL TRIBUTO

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è determinata sulla base dei criteri indicati dal regolamento di cui al D.P.R.27/04/1999, n. 158 e dall'art. 13 del presente regolamento.
3. Le tariffe della TARI sono approvate annualmente dal Consiglio comunale entro il termine del 30 aprile dell'anno di riferimento, come stabilito dall'art. 3, comma 5-quinquies, del D.L. 30/12/2021, n. 228, convertito nella Legge 25/02/2022, n.15. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. Le tariffe sono definite in conformità al piano economico finanziario. In caso di mancata deliberazione nel termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.
4. In deroga a quanto sopra ed alle norme dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe del tributo possono essere modificate, entro il termine stabilito dall'art. 193 del Decreto Legislativo 267/2000, ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.

ARTICOLO 10 - ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI

1. Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell'art. 33-bis del D.L.31/12/2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28/02/2008, n. 31.

ARTICOLO 11 - COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
2. In particolare, il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 13/01/2003, n. 36.
3. Per la determinazione dei costi del servizio sono considerati tutti gli oneri direttamente ed indirettamente imputabili in quanto inerenti allo stesso, determinati dal piano finanziario.
4. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
5. A norma dell'art. 1, comma 655, della Legge 27/12/2013, n. 147 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.
6. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani sono determinati annualmente dal piano finanziario di cui all'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.

ARTICOLO 12 - PIANO FINANZIARIO

1. La determinazione della tariffa del tributo avviene in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n.147.

2. Sulla base della normativa vigente, il gestore predispose il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR-2 di cui alla delibera n. 363/2021 dell’Autorità per regolazione dell’Energia, reti e ambiente (ARERA) e dalle successive deliberazioni e determinazioni in materia adottate dalla predetta Autorità, e lo trasmette all’Ente territorialmente competente.

3. Tutti gli uffici comunali interessati sono tenuti a fornire tempestivamente le informazioni necessarie per la predisposizione del piano finanziario e delle tariffe del tributo ed, in particolare, tutti i costi sostenuti dall’ente che per natura rientrano tra i costi da considerare.

ARTICOLO 13 - ARTICOLAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all’entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.

2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica. quest’ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti.

ARTICOLO 14 - OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

1. L’obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggetti al tributo. Il tributo è dovuto per il periodo dell’anno, computato a giorni, nel quale permane il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggette al tributo.

2. L’obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina il possesso o la detenzione, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione entro 90 giorni dalla data che determina il venir meno del presupposto impositivo.

3. In caso di tardiva presentazione della dichiarazione di cessazione, il tributo non è dovuto dalla data della sua presentazione se l’utente che ha presentato la dichiarazione di cessazione dimostri la data di cessazione dell’occupazione, detenzione o possesso dei locali ed aree ovvero se il tributo sia stato assolto dal detentore o possessore subentrante.

4. La cessazione dà diritto all’abbuono o al rimborso del tributo secondo quanto stabilito dal successivo articolo inerente alla “riscossione”.

5. Le variazioni intervenute nel corso dell’anno, relative in particolare alle superfici e/o alla destinazione d’uso, che comportano un aumento del tributo producono effetto dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Nell’ipotesi in cui le variazioni comportino invece una riduzione del tributo, il riconoscimento del minor tributo è subordinato alla presentazione della dichiarazione entro il termine previsto. Delle variazioni del tributo si tiene conto in sede di conguaglio.

ARTICOLO 15 - UTENZE DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell’alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza, le tariffe per unità di superficie paramtrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera di approvazione della tariffa.

4. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello risultante nell'anagrafe del Comune, risultante alla data di emissione dell'invito di pagamento; in caso di attivazione dell'utenza nel corso dell'anno, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare rilevato a quella data. Nel numero dei componenti devono essere considerate anche quelle persone che, pur non facendo parte del nucleo familiare anagrafico, dimorano stabilmente presso la famiglia (colf, badanti...).

5. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socioeducativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa. Tale esclusione è riconosciuta previa richiesta dell'interessato, debitamente documentata.

6. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche, il tributo è dovuto per intero, per il numero di componenti pari a 2. Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza. Per le abitazioni tenute a disposizione da soggetti residenti il numero dei componenti occupanti viene stabilito in un numero pari ai componenti del nucleo familiare dell'abitazione di residenza anagrafica, salvo prova contraria.

7. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque non utilizzate, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.

8. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

ARTICOLO 16 - TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

ART. 16 bis BONUS SOCIALE PER I RIFIUTI

A partire dall'anno 2025, con DPCM n 24/2025, è stato introdotto il cd "bonus sociale per i rifiuti" in favore degli utenti domestici del servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani che si trovino in condizioni di economico-sociali disagiate, effettive e documentate. L'agevolazione destinata alle utenze domestiche consiste in una riduzione del 25% della tassa sui rifiuti (TARI) ovvero del 25 per cento della spesa media nazionale per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani nei casi in cui il gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti non si accrediti al Sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe energetiche (SGAte) e, conseguentemente, non sia possibile determinare l'ammontare effettivo del bonus da erogare all'utente. L'accesso al bonus sociale per i rifiuti è riconosciuto automaticamente (senza preventiva presentazione della domanda) ai nuclei familiari delle utenze domestiche che rispettino i seguenti requisiti:

4. *- ISEE non superiore ad € 9.530,00, elevato a 20.000 euro nel caso di nuclei familiari con almeno quattro figli a carico.*
5. *Tali valori soglia saranno aggiornati dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente con cadenza triennale e:*
6. *- il soggetto/richiedente deve essere il titolare di una utenza TARI e deve essere residente stabilmente nell'immobile a cui l'utenza è collegata*
7. *-il contribuente deve essere in regola con il pagamento della TARI negli anni precedenti.*
8. *Il bonus sarà finanziato attraverso una nuova componente perequativa applicata a tutte le utenze (domestiche e non domestiche). Questa componente alimenterà un conto gestito dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA). 2. Le agevolazioni di cui al presente articolo non hanno effetto retroattivo e saranno erogate solo se il soggetto richiedente è in regola con i pagamenti delle bollette TARI.*

ARTICOLO 17 - CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato A.
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato A viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativi all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. La tariffa applicabile è unica per tutte le superfici facenti parte della medesima attività.
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.
7. Per gli agriturismi complessi, siti in ambito agricolo, a carattere turistico-sociale connessi ad attività agrituristiche, senza ristorazione, vengono associati alla categoria tariffaria più pertinente, applicando un abbattimento della superficie totale nella misura del 30%, per tener conto delle particolari limitazioni operative a cui sono sottoposti, della localizzazione in area agricola, della

diretta possibilità di trattamento in loco, mediante compostaggio, di tutta la parte di rifiuti organici e vegetali nonché del carattere di stagionalità che riveste il tipo di attività. L'attività di agriturismo deve mantenere la sua complementarità a quella agricola, come da dichiarazione resa nell'istanza presentata agli uffici competenti del Comune e dell'Amministrazione Provinciale e l'operatore deve essere iscritto negli appositi registri della CCIAA. Qualora le disposizioni della vigente normativa, sulle modalità di funzionamento degli agriturismi o sul possesso dei requisiti previsti, vengano disattese, in tutto o in parte, ovvero venga negato l'accesso al complesso edilizio per eventuali controlli d'ufficio, il tributo si applica all'intera superficie, anche con effetto retroattivo, secondo le disposizioni di legge oltre alle applicazioni delle eventuali sanzioni previste.

ARTICOLO 18 - MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuto dai contribuenti coinvolti in misura massima del 20 % del tributo.

ARTICOLO 19 - ZONE NON SERVITE

1. Il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, al 40%, per le utenze non servite.

2. La riduzione di cui al presente articolo deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione e viene meno a decorrere dall'anno successivo a quello di attivazione del servizio di raccolta

ARTICOLO 20 – RIDUZIONE UTENZE NON DOMESTICHE PER AVVIO AL RICICLO RIFIUTI URBANI

1. Sono previste riduzioni del tributo a favore delle utenze non domestiche per il comprovato avvio diretto al riciclo di rifiuti urbani.
2. Per riciclo si intende ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;
3. Il tributo non è dovuto nella misura massima dell'intera quota variabile in relazione e conseguentemente in proporzione alle quantità di rifiuti urbani che il produttore dimostri di avere avviato al riciclo, sulla base del parametro costituito dal rapporto tra quantitativi di rifiuti urbani auto avviati al riciclo ed il quantitativo di rifiuti producibile secondo il coefficiente kd applicato nella delibera del Consiglio Comunale di approvazione delle tariffe del tributo in relazione alla superficie assoggettabile a tributo.
4. Al fine di ottenere la suddetta riduzione, gli utenti interessati sono tenuti a presentare al Comune, entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno successivo a quello di riferimento, apposita

dichiarazione attestante la quantità di rifiuti urbani avviati al riciclo nel corso dell'anno solare precedente ed, in via sostitutiva, ai sensi del DPR 445/2000, la quantità complessiva di rifiuti urbani prodotti dall'unità locale. A tale dichiarazione dovranno altresì allegare copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'art. 193 del D.Lgs 152/2006, relativi ai rifiuti recuperati, debitamente controfirmati dal destinatario, o adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti urbani avviati al riciclo, in conformità alle normative vigenti. E' facoltà del Comune, comunque, richiedere ai predetti soggetti copia del modello unico di denuncia (MUD) per l'anno di riferimento o altra documentazione equivalente. Qualora si dovessero rilevare delle difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante nel MUD/altra documentazione, tali da comportare una minore riduzione spettante, si provvederà a recuperare la quota di riduzione indebitamente applicata. Se l'interessato non è in grado di indicare la quantità complessiva di rifiuti prodotti o la stessa non viene dichiarata, per il calcolo dell'incentivo si considera come quantità totale di rifiuti prodotti il risultato della moltiplicazione tra la superficie assoggettata al tributo dell'attività ed il coefficiente di produzione annuo per l'attribuzione della quota variabile della tariffa (coefficiente Kd) della categoria corrispondente, indicato nel provvedimento di determinazione annuale delle tariffe.

5. La determinazione della riduzione, spettante per anno solare, è effettuata a consuntivo previa dichiarazione di cui al comma 4 e comporta il rimborso o la compensazione all'atto di successivi pagamenti. La riduzione non si applica in caso di carenza della documentazione di cui al comma 4.

ARTICOLO 21 - RIDUZIONE/ESENZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE NON STABILMENTE ATTIVE

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, del 20% ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrenti, purché non superiore a 90 giorni.
2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al 1° comma risultano da licenza od atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio delle attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a Pubbliche autorità.
3. Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell'interessato e decorrono dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. Le riduzioni cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate.

ARTICOLO 22 - CUMULO DI RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.
2. Le riduzioni potranno cumularsi fino ad una quota massima del 70% dell'intera tariffa.

ARTICOLO 23 - FINANZIAMENTO DELLE RIDUZIONI, ESENZIONI E AGEVOLAZIONI

1. Il costo delle riduzioni/esenzioni, detassazioni e agevolazioni previste dai precedenti articoli resta a carico degli altri contribuenti, in osservanza dell'obbligo di copertura integrale dei costi previsto dall'art. 1, comma 654, della Legge 27/12/2013, n. 147.

ARTICOLO 24 - TRIBUTO GIORNALIERO

1. Per il servizio digestione dei rifiuti urbani prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero, fatta eccezione per le occupazioni di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, soggette al canone di cui all'art. 1, comma 847, della Legge 27/12/2019, n. 160.
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo maggiorata del 50%. È facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.
5. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani.
6. L'obbligo della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per la tassa di l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.
7. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale, ad eccezione delle riduzioni per le utenze domestiche e per le utenze non stabilmente attive di cui all'articolo 19. L'Ufficio Tributi o il concessionario del servizio di riscossione e accertamento del Canone Unico Patrimoniale di concessione per occupazione introitano i corrispettivi di tariffa giornaliera per la gestione dei rifiuti, su installazioni soggette alla tassa di occupazione temporanea. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

ARTICOLO 25 - TRIBUTO PROVINCIALE

1. È fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 30/12/1992, n.504.
2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia.

ARTICOLO 26 - RISCOSSIONE

1. La tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune, mediante modello di pagamento inviato ai contribuenti dagli uffici dell'Ente, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati.
2. Il gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti è tenuto ad inviare almeno una volta all'anno il documento di riscossione.
3. In presenza di una frequenza di riscossione annuale, il gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti è tenuto a garantire all'utente almeno due rate di pagamento a scadenza semestrale.
4. La determinazione delle singole rate avviene secondo le regole stabilite dall'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6/12/2011, n. 201.
5. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 7, il pagamento degli importi dovuti dovrà essere effettuato in n. 3 rate aventi scadenza 30 aprile, 31 luglio e 30 novembre o in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della Legge 27/12/2006, n. 296. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.
6. L'avviso di pagamento deve essere emesso almeno 20 giorni solari antecedenti la scadenza di pagamento della prima rata. È facoltà del contribuente versare la TARI in un'unica soluzione, avente scadenza coincidente con quella della prima rata. In caso di disguidi o ritardi nella ricezione degli avvisi bonari, fermo restando le scadenze di pagamento deliberate del Comune, il contribuente può richiedere l'invio dei predetti avvisi tramite posta elettronica o può ritirarli presso l'Ufficio TARI del Comune.
7. Il versamento del tributo non è dovuto quando l'importo annuale risulta inferiore a euro 12,00; analogamente non si procede al rimborso per somme inferiori al predetto importo.
8. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.
9. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, direttamente dell'accertamento esecutivo, ai sensi della legge n.160 del 27 dicembre 2011, che in quanto non preceduto da sollecito con data certa, non sarà gravato di sanzioni.

ARTICOLO 27 - OBBLIGO DI DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare, l'inizio, la variazione e la cessazione dell'utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
2. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione del tributo, corrispondente alla richiesta di attivazione del servizio.

Commento [O4]: Prevedere che l'ultima rata sia dopo il 1 dicembre

3. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei possessori o detentori.
4. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro 90 giorni dall'inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. La dichiarazione, debitamente sottoscritta dal soggetto dichiarante, può essere consegnata direttamente presso lo sportello fisico/Ufficio Protocollo, a mezzo posta, posta elettronica, PEC oppure presentata tramite lo sportello online presente sul sito istituzionale. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale oppure alla data di caricamento nel caso di dichiarazione compilata online.
5. La dichiarazione, debitamente sottoscritta dal soggetto dichiarante, può essere consegnata o direttamente o a mezzo posta con raccomandata a/r o a mezzo fax, allegando fotocopia del documento d'identità, o posta elettronica o PEC. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax, la data per la posta elettronica e PEC.
6. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine di 90 giorni a quello nel quale si sono verificate le modificazioni. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti.
7. La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi:

Utenze domestiche:

- a. Generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;
- b. Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
- c. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali; d. Numero degli occupanti i locali;
- e. Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
- f. Data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione; g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

Utenze non domestiche:

- a. Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività, PEC;
- b. Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
- c. Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;

- d. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
- e. Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali;
- f. Data di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione o di variazione degli elementi denunciati.
- g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invia per posta elettronica o PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.

6. La dichiarazione di cessazione dei locali o delle aree deve indicare di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa e deve essere presentata entro 90 giorni dalla data che determina il venir meno del presupposto impositivo. In caso di presentazione della stessa nei termini il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione nel termine di 90 giorni, il tributo non è dovuto se il contribuente dimostra di non aver continuato il possesso o la detenzione dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.
7. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi, o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro 90 giorni dal decesso o entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo se più favorevole.
8. All'atto della presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione, il Comune rilascia una ricevuta, quale attestazione di presa in carico della dichiarazione, equivalente alla richiesta di erogazione del servizio. Il Comune comunica al contribuente il codice utente ed il codice utenza attribuito, la data a partire dalla quale è dovuta la TARI, di norma con il primo avviso di pagamento TARI inviato al contribuente.
9. Nel caso di presentazione di dichiarazione di variazione o cessazione, fermo restando gli effetti ai fini dell'applicazione della TARI, così come disciplinati nei precedenti commi, il Comune invia al contribuente una comunicazione di presa in carico della dichiarazione.
10. Il modello di dichiarazione predisposto dal Comune riporta un rimando al sito internet del soggetto gestore dei rifiuti e le indicazioni per reperire la **Carta di qualità dei servizi**.
11. Per l'invio di comunicazioni ed il recapito degli avvisi di pagamento, il Comune, fatte salve le richieste dei contribuenti in relazione alle modalità di recapito da utilizzare, utilizza fonti ufficiali, quali l'indirizzo di residenza anagrafica, il domicilio fiscale, la sede legale risultante nella Camera di Commercio, l'indirizzo risultante dall'anagrafe dei contribuenti (PuntoFisco).

ARTICOLO 28 – PRESENTAZIONE DI RICHIESTE SCRITTE DI INFORMAZIONI E RICHIESTE DI RETTIFICA DEGLI IMPORTI ADDEBITATI

1. Il contribuente può presentare richieste di informazioni relativi all'applicazione del tributo ed al servizio di gestione delle tariffe e del rapporto con gli utenti e richieste di rettifica degli importi addebitati. Le richieste di rettifica degli importi addebitati sono presentate utilizzando gli appositi moduli predisposti dal Comune, scaricabili dall'home page del sito internet istituzionale, disponibili presso gli uffici comunali o compilabili on line. Sono comunque valide

le richieste inviate senza utilizzare i modelli comunali, purché contenenti i dati identificativi dell'utenze (nome, cognome, codice fiscale, recapito postale e di indirizzo di posta elettronica, codice utente, indirizzo dell'utenza, coordinate bancari e/o postali per l'eventuale accredito degli importi addebitati).

2. Il Comune invia la risposta motivata agli stessi entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricevimento, per le richieste scritte di informazioni, ed entro 60 giorni lavorativi, per le richieste di rettifica degli importi addebitati, fatti salvi eventuali diversi termini previsti dalla disciplina dei procedimenti amministrativi.

3. Le risposte di cui al comma precedente sono formulate in modo chiaro e comprensibile, utilizzando una terminologia di uso comune, e riportano in seguenti contenuti minimi:

- il riferimento alla richiesta scritta di informazioni o di rettifica degli importi dovuti;
 - il codice identificativo del riferimento organizzativo del gestore incaricato di fornire, ove necessario, eventuali chiarimenti.
4. Nel caso richiesta di rettifica degli importi addebitati, devono essere riportati nella risposta, oltre agli elementi indicati nel comma precedente:
- la valutazione documentata effettuata dal Comune rispetto alla fondatezza o meno della lamentela presentata nel reclamo, corredata dai riferimenti normativi applicati;
 - la descrizione e i tempi delle azioni correttive poste in essere dal Comune;
 - la valutazione della fondatezza o meno della richiesta di rettifica corredata dalla documentazione e dai riferimenti normativi da cui si evince la correttezza delle tariffe applicate in conformità alla normativa vigente;
 - il dettaglio del calcolo effettuato per l'eventuale rettifica;
 - l'elenco dell'eventuale documentazione allegata.

ARTICOLO 29 – MODALITA' PER L'ULTERIORE RATEIZZAZIONE DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO

1. È ammessa la possibilità di ulteriore rateizzazione degli avvisi di pagamento:
 - a) agli utenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico;
 - b) a ulteriori utenti che si trovino in condizioni economiche disagiate.
 - c) qualora l'importo addebitato superi del 30% il valore medio riferito ai documenti di riscossione emessi negli ultimi due (2) anni.
2. L'importo della singola rata non può essere inferiore alla soglia minima pari a 100 euro.
3. La richiesta di ulteriore rateizzazione da parte dell'utente che ne ha diritto deve essere presentata entro la scadenza del termine di pagamento riportato nel documento di riscossione.

ARTICOLO 30 – SERVIZIO TELEFONICO ED INFORMATIVO

1. Il Gestore delle attività di gestione delle tariffe e rapporto con gli utenti mettono a disposizione un numero verde totalmente gratuito a cui l'utente può rivolgersi sia da telefono fisso che mobile, per richiedere assistenza, richiedere informazioni segnalare disservizi.

2. Il Gestore delle attività di gestione delle tariffe e rapporto con gli utenti, tramite servizio telefonico o sportello fisico potrà fornire le seguenti informazioni all'utente:

- frequenza, giorni e orari delle raccolte e dello spazzamento e lavaggio strade per le zone di interesse;
- elenco dei rifiuti conferibili;
- descrizione della modalità di conferimento;
- ubicazione, modalità di accesso e orari di apertura dei centri di raccolta e rifiuti conferibili;
- ubicazione, modalità di accesso e orari di apertura dei centri per lo scambio e/o riuso.
- Indicazioni per ridurre la produzione dei rifiuti.

ARTICOLO 31 – FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. A norma dell'art. 1, comma 692, della L. 147/2013, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo, ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge.

ARTICOLO 32 – NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina della tassa rifiuti (TARI), il Regolamento generale delle Entrate del Comune, nonché le altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili.

ARTICOLO 33 – DISPOSIZIONI FINALI ED EFFICACIA

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2021. Da tale data sono abrogati: il regolamento che disciplinava la TARI, approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 30 del 28/09/2020 e qualsiasi altra disposizione regolamentare con esso in contrasto.
2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e in materia tributaria.
3. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

**ALLEGATO A - TABELLA CATEGORIE DI ATTIVITA' CON OMOGENEA
POTENZIALITA' DI PRODUZIONE DEI RIFIUTI**

Numero categoria Attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti

01. Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida ecc.)
02. Cinematografi, teatri
03. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta
04. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
05. Stabilimenti balneari
06. Autosaloni, esposizioni
07. Alberghi con ristorante
08. Alberghi senza ristorante
09. Carceri, case di cura e di riposo, caserme
10. Ospedali
11. Agenzie, uffici
12. Banche e istituti di credito, studi professionali
13. Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta
14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai
15. Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti
16. Banchi di mercato beni durevoli
17. Barbiere, estetista, parrucchiere
18. Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico, fabbro, elettricista)
19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto
20. Attività industriali con capannoni di produzione
21. Attività artigianali di produzione beni specifici
22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie
23. Birrerie, hamburgerie, mense
24. Bar, caffè, pasticceria
25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)
26. Plurilicenze alimentari e miste
27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio
28. Ipermercati di generi misti
29. Banchi di mercato generi alimentari
30. Discoteche, night club

ALLEGATO B – CLASSIFICAZIONE RIFIUTI URBANI

Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana del 14 aprile 2006, n. 88|Supplemento Ordinario n. 96

Decreto legislativo|3 aprile 2006| n. 152 - Norme in materia ambientale [TU ambientale]

ALLEGATI ALLA PARTE QUARTA - Testo in vigore dal 26 settembre 2020.

Allegato 4/10 - Allegato L-quater alla Parte quarta - Elenco dei rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), punto 2).

Allegato L-quater- Elenco dei rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), punto 2).

Frazione	Descrizione	EER
RIFIUTI ORGANICI	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense	200108
	Rifiuti biodegradabili	200201
	Rifiuti dei mercati	200302
CARTA E CARTONE	Imballaggi in carta e cartone	150101
	Carta e cartone	200101
PLASTICA	Imballaggi in plastica	150102
	Plastica	200139
LEGNO	Imballaggi in legno	150103
	Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137*	200138
METALLO	Imballaggi metallici	150104
	Metallo	200140
IMBALLAGGI COMPOSITI	Imballaggi materiali compositi	150105
MULTIMATERIALE	Imballaggi in materiali misti	150106
VETRO	Imballaggi in vetro	150107
	Vetro	200102
TESSILE	Imballaggi in materia tessile	150109
	Abbigliamento	200110
	Prodotti tessili	200111
TONER	Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 080317*	80318
INGOMBRANTI	Rifiuti ingombranti	200307
VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI E RESINE	Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127	200128
DETERGENTI	Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 200129*	200130
ALTRI RIFIUTI	Altri rifiuti non biodegradabili	200203
RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI	Rifiuti urbani indifferenziati	200301

- **Il presente allegato è stato inserito dall'art. 8, comma 7, D.Lgs. 03.09.2020, n. 116 con decorrenza dal 26.09.2020.**

ALLEGATO C - MODULO COMUNICAZIONE USCITA SERVIZIO PUBBLICO

TARI

TASSA SUI RIFIUTI

Comune di Caprarola

COMUNICAZIONE CONFERIMENTO AUTONOMO DEI RIFIUTI URBANI

RICHIESTA DI RIDUZIONE DEL TRIBUTO

Art. 198, c. 2-bis – art. 238, c. 10, D.lgs. 152/2006

Il/La sottoscritto/a _____ codice fiscale _____
in qualità di L.R.P.T. della società/ditta individuale _____ con sede
legale/domicilio fiscale in _____ e Luogo di esercizio in _____
Via _____ p.iva _____ codice fiscale _____
Pec: _____ telefono _____ cellulare _____

ai sensi di quanto previsto dall'art. 198, comma 2-bis, dall'art. 238, comma 10, del D.lgs. 152/2006, dall'art. 30, comma 5, del D.L. 41/2011 e dal regolamento comunale in materia;

COMUNICA

che, a far data dal _____ provvederà al conferimento al di fuori del servizio pubblico dei rifiuti urbani prodotti presso i locali/aree dallo stesso detenuti/posseduti, di seguito descritti:

Foglio	Particella	Sub	Categoria catastale	Via/accesso Locale	Superficie calpestabile

Allegare piantina dei locali asseverata da un tecnico con la quantificazione di utilizzo delle superfici, anche parziali, o, in alternativa, una piantina redatta in base alle norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, con la predetta quantificazione delle superfici. In entrambi i casi le piantine dovranno essere firmate dal responsabile dell'attività.

A tale fine, ai sensi e per gli effetti di cui al DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni previste dal medesimo DPR in caso di dichiarazioni mendaci, nonché delle sanzioni previste dalla legge e dal vigente regolamento comunale in relazione alla fattispecie,

DICHIARA

- che i rifiuti urbani prodotti sono conferiti al seguente soggetto, debitamente autorizzato ai sensi delle vigenti normative, _____ codice fiscale _____ p.iva _____ sede _____ numero iscrizione albo nazionale gestori ambientali o estremi altra autorizzazione _____ sulla base di apposito accordo contrattuale numero _____ del _____ con validità fino alla data del _____.

- che i rifiuti urbani prodotti saranno conferiti al suddetto gestore per essere avviati al recupero;

- che i quantitativi stimati di rifiuti urbani prodotti che saranno avviati al recupero, determinati sulla base dei rifiuti conferiti negli anni precedenti, sono i seguenti:

Codice Elenco Europeo dei Rifiuti (EER) _____ Quantitativi stimati annuali (kg) _____

Codice Elenco Europeo dei Rifiuti (EER) _____ Quantitativi stimati annuali (kg) _____

Codice Elenco Europeo dei Rifiuti (EER) _____ Quantitativi stimati annuali (kg) _____

Codice Elenco Europeo dei Rifiuti (EER) _____ Quantitativi stimati annuali (kg) _____

Codice Elenco Europeo dei Rifiuti (EER) _____ Quantitativi stimati annuali (kg) _____

Codice Elenco Europeo dei Rifiuti (EER) _____ Quantitativi stimati annuali (kg) _____

Codice Elenco Europeo dei Rifiuti (EER) _____

- di impegnarsi a presentare ogni anno entro il termine del 30 giugno successivo apposita attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti, comprovante l'effettivo avvio al recupero dei rifiuti urbani conferiti ed il relativo quantitativo annuale; Di essere consapevole che tale omissione dichiarativa, come il mancato versamento della quota fissa della tariffa, comunque dovuta, comporteranno la perdita dall'esclusione dal versamento della quota variabile e la contestuale emissione di accertamenti per infedele dichiarazione in capo al soggetto passivo.

- che la scelta per il conferimento dei rifiuti urbani prodotti al di fuori del servizio pubblico ha una durata di 5 anni e che l'eventuale ripresa dell'erogazione del servizio pubblico, prima della scadenza del periodo quinquennale, è subordinata alla presentazione di apposita richiesta ed alla sussistenza delle condizioni previste per la riammissione, nonché preventivo nulla osta del Comune.

CHIEDE

Inoltre, con decorrenza dalla medesima data di cui sopra, l'esclusione dalla corresponsione della quota variabile della Tassa sui Rifiuti dovuta per i sopra indicati locali/aree, in base a quanto previsto dall'art. 238, comma 10, del D.Lgs 152/2006.

Allega a tal fine copia dell'accordo contrattuale stipulato con il sopra indicato gestore per il conferimento dei rifiuti urbani.

INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ART. 13-14 DEL GDPR (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION) 2016/679 E DEL D.LGS 18 MAGGIO 2018 N. 51

Il sottoscritto, come sopra individuato, DICHIARA altresì di aver ricevuto e aver presa visione dell'informativa relativa al trattamento dei dati personali, ai sensi degli articoli 13 e 14 del GDPR 2016/679 e della normativa nazionale in materia.

Data _____

Firma e Timbro Società

COMUNE DI CAPRAROLA

Provincia di Viterbo

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Verbale n. 37 Data 17-12-2025	OGGETTO: modifica/integrazione del vigente “Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI) approvato con delibera C.C. n 15 del 24.05.2023 e successive modificazioni.
----------------------------------	--

L’anno 2025, il giorno diciassette del mese di dicembre l’organo di revisione economico-finanziaria, ricevuta la richiesta di parere con pec del 10.12.2025 prot. n. 18710, ha esaminato la proposta di delibera del Consiglio Comunale avente ad oggetto “modifica/integrazione del vigente “Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI) approvato con delibera C.C. n 15 del 24.05.2023 e successive modificazioni.”.

VISTI

- l’art. 239 del Dlgs. 267/2000 T.U.E.L in materia di funzioni dell’organo di revisione,
- il DPCM n 24 del 21/01/2025 che ha introdotto il “bonus sociale rifiuti”;
- le delibere arera n 386/2023/R/Rif e n133/2025/R/Rif.

PRESO ATTO

- Che il DPCM 21/01/2025, n. 24, ha stabilito i principi e i criteri per l'applicazione delle agevolazioni tariffarie nel settore dei rifiuti urbani (TARI), introducendo formalmente il "bonus sociale rifiuti" a partire dal 1° gennaio 2025 per le fasce economicamente svantaggiate della popolazione. Il provvedimento rappresenta l'attuazione dell'art. 57-bis, co. 2, del Decreto-legge 26/10/2019 n. 124, convertito dalla legge 19/12/2019, n. 157, che prevedeva l'introduzione di misure di tutela per gli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti in condizioni di disagio economico-sociale.
- Che questo bonus si inserisce nel più ampio sistema di agevolazioni tariffarie già operativo nei settori dell'energia elettrica, del gas e del servizio idrico regolati dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), estendendo così la rete di protezione sociale anche al comparto dei rifiuti urbani e che sono prossimi altri provvedimenti che renderanno operativo l’automatismo del nuovo bonus sociale.
- Che l’amministrazione ritiene opportuno applicare il nuovo sistema di agevolazione tariffaria cd “bonus sociale per i rifiuti” a decorrere dal 1° gennaio 2025 con il medesimo automatismo

utilizzato per il riconoscimento degli altri bonus sociali da coprire tramite una componente perequativa a carico di tutti gli utenti del servizio della tassa rifiuti su scala nazionale;

Sorge, pertanto la necessità di modificare il vigente “Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI)” al fine di recepire i contenuti del suddetto DPCM 21/01/2025, n. 24 e della deliberazione ARERA n. 386/2023/R/Rif, tenuto conto del necessario rispetto dei principi tributari a migliore comprensione del cittadino, modificando gli articoli 22 e 25 del regolamento come riportato nella bozza di delibera che si allega e nel regolamento aggiornato.

ESAMINATA

la proposta di deliberazione consiliare avente ad oggetto: “modifica/integrazione del vigente “Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI) approvato con delibera C.C. n 15 del 24.05.2023 e successive modificazioni” da sottoporre per l’approvazione al Consiglio Comunale con la quale si propone:

- di modificare/integrare il vigente “Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI) approvato con delibera C.C. n 15 del 24.05.2023 e successive modificazioni”, tramite l’introduzione dell’articolo 16 bis

VISTO

- il parere di regolarità tecnica espresso dal servizio di riferimento e quello di regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario;

ESPRIME

parere favorevole sulla proposta di deliberazione in oggetto, includendo anche la redazione finale del regolamento allegato al seguente parere.

Viterbo li 17-12-2025

-Proposta di delibera di consiglio comunale

-Regolamento Tari aggiornato.



Firmato digitalmente da:
MESCHINI MASSIMILIANO
Firmato il 17/12/2025 10:42
Seriale Certificato: 4223868
Valido dal 03/02/2025 al 03/02/2028
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

